RIESAME LEGGE REGIONALE

Istituzione e gestione dei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale addetto ai presidi, servizi ed uffici delle UU.SS.LL. - Modalità di iscrizione del personale nei ruoli medesimi

16

Riesame legge regionale : "Istituzione e gestione dei ruoli nominativi re gionali del personale del servizio sanitario na zionale addetto ai presidi, servizi ed uffici delle UU.SS.LL. - Modalità di iscrizione del per sonale nei ruoli medesimi"

Il Consiglio regionale ha riesaminato la sequente legge :

> TITOLO I (Istituzione e gestione dei ruoli)

Art. 1 (Istituzione dei ruoli nominativi regionali e adempimenti delle UU.SS.LL.)

Sono istituiti i ruoli nominativi regionali del personale del Servizio Sanitario Nazionale addetto ai presidi, servizi ed uffici delle UU.SS.LL. in conformità a quanto previsto dalla leg ge 23.12.78, n. 833 e dal D.P.R. 20.12.79, n. 761.

La consistenza numerica dei ruoli è data dalla somma dei posti previsti nelle piante organiche delle singole UU.SS.LL..Il Presidente della U.S.L. è tenuto pertanto ad inviare al Presiden te della Giunta regionale - Assessorato alla Sanità - copia delle deliberazioni relative alla determinazione delle piante organiche dei propri presidi, servizi ed uffici, nonchè copia delle delibe-razioni concernenti le successive modificazioni, entro 30 giorni dalla data in cui le deliberazioni stesse sono divenute esecutive.

Il Presidente della U.S.L. è altresì tenuto a comunicare alla Giunta regionale - Assessorato alla Sanità - le nuove assunzio ni e le cessazioni dal servizio del personale dipendente, nonchè le modificazioni intervenute nel rapporto di impiego del personale stesso.

Le comunicazioni devono essere effettuate nei tempi e secon do modalità stabilite con propria deliberazione dalla Giunta regio nale su proposta dell'Assessorato alla Sanità.

Art. 2

(Iscrizione del personale nei ruoli nominativi regiona li - pubblicazione - ricorsi)

Il personale è iscritto nei ruoli nominativi regionali con deliberazione della Giunta regionale in conformità a quanto stabilito dal D.P.R. 20.12.79, n. 761.

Con deliberazione della Giunta regionale sono apportate

variazioni conseguenti a nuove assunzioni, a cessazioni dal servizio e a modificazioni intervenute nel rapporto di impiego del personale qià iscritto.

La Regione predispone e pubblica entro il 31 marzo di ogni anno nel proprio Bollettino Ufficiale i ruoli del personale addet to alle UU.SS.LL., secondo la situazione al primo gennaio dell'an

no di pubblicazione.

Nel termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione dei ruoli il dipendente può chiedere la rettifica di eventuali errori od omissioni con ricorso al Presidente della Giunta regionale il quale decide in via definitiva entro 30 giorni. Trascorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.

Art. 3 (Provvedimenti in caso di inadempienza)

Nel caso di persistente inadempienza da parte delle UU.SS.LL. agli obblighi previsti dalla presente legge, un Commissario nominato con deliberazione della Giunta regionale provvederà all'adozione in via sostitutiva degli atti richiesti.

TITOLO II Norme transitorie e finali

Art. 4 (Personale avente diritto alla prima iscrizione)

Ha titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al precedente art. 1, il personale dipendente dai sottoelenca ti Enti con sede nella Regione Puglia:

Enti ospedalieri ed enti pubblici che perseguono finalità sanitarie;

b) Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza: ed altri enti pubblici di cui all'art. 64, quarto comma, della legge 23.12.78, n. 833, limitatamente al personale addetto ai servizi connessi al ricovero ed alla cura degli infermi di mente;

consorzi di enti locali per la gestione dei servizi socio-sa c) nitari e riabilitativi;

Province, limitatamente al personale addetto ai servizi sani d) tari, comunque denominati, ai laboratori provinciali di igie ne e profilassi, agli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici, ai presidi e servizi di igiene mentale e di assistenza psichiatrica, agli istituti di prevenzione, cura e riabilitazione e ai presidi sanitari extra ospedalieri;

e) Comuni, limitatamente al personale addetto agli Uffici di igiene e sanità comunque denominati e ad altri servizi e pre-

sidi che esercitano funzioni in materia sanitaria.

Ai fini dell'iscrizione nei ruoli nominativi regionali il suddetto personale deve trovarsi in una delle seguenti posizioni:

- in servizio di ruolo addetto in modo continuativo, da data non successiva al 30 giugno 1977, ai servizi sopra specificati, ovvero assegnato ai servizi medesimi, a seguito di assunzione per pubblico concorso espletato entro la data di entrata in vigore della legge 23.12.78, n. 833;
- assunto in ruolo successivamente alla data di entrata in vi gore della legge n. 833 mediante pubblico concorso espletato secondo la normativa vigente negli enti di appartenenza per la copertura di posti previsti nelle piante organiche dei servizi sopra indicati, ovvero che abbia superato il concorso riservato previsto al 5 comma lett. c) dell'art. 47 della legge n. 833 per la copertura di posti previsti nelle piante organiche dei servizi medesimi;
- assunti in ruolo ai sensi dell'art. 11 della legge 29.2.80,
 n. 33;
- 4) in posizione non di ruolo addetto ai servizi sopra specificati alla data del 30.6.77;
- 5) il personale che abbia prestato servizio in posizione non di ruolo, in forza di atti legittimamente adottati e resi esecutivi nelle forme di legge, in modo continuativo per non meno di sei mesi dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 20.12.79, n. 761 e mantenuto ininterrottamente in servizio sino alla data di entrata in vigore della presente legge. Ha inoltre titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi regionali:
- a) il personale di ruolo dipendente dagli enti ed istituzioni di cui al precedente primo comma, ancorchè non addetto ai ser vizi sanitari ivi indicati, che a data non successiva a quella di entrata in vigore della legge 23.12.78, n. 833, presti servizio in posizione di comando, distacco o assegnazione, in settori sanitari di altri Enti pubblici;
- b) il personale di ruolo dipendente dagli enti o istituzioni di cui al precedente primo comma, addetto ai servizi sanitari i-vi indicati e che si trovi in posizione di comando, distacco o assegnazione presso altri enti, ancorchè non in settori sa nitari.

Con i provvedimenti con cui la Regione dichiarerà presidi e servizi delle UU.SS.LL. gli stabilimenti e le aziende termali indicati al terzo e quarto comma dell'art. 36 della legge 23.12.78, n. 833, sarà disciplinata la destinazione del personale addetto a tali strutture.

Con le modalità di cui al primo comma del precedente art. 1 e ai soli fini previsti e disciplinati dall'art. 25 del D.P.R. 20.12.79, n. 761 il personale dipendente dagli ospedali che abbiano ottenuto la equiparazione prevista dall'art. 129 del D.P.R. numero 130, è iscritto nel ruolo nominativo regionale.

Art. 5

(Altro personale avente titolo alla prima iscrizione)

Ha altresì titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi regio nali :

- a) il personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse ai sensi dell'art. 1 della legge 29/6/77,
 n. 349, secondo quanto stabilito dall'art. 67 della legge nu mero 833, salvo quanto stabilito al successivo art. 6;
- b) il personale dipendente dalle Associazioni rappresentanti gli enti ospedalieri di cui all'art. 40 della legge 12.2.78, n. 132, secondo quanto previsto all'art. 67 della legge numero 833/78;
- c) il personale della CRI adibito ai servizi di assistenza sanitaria della associazione non connessi direttamente alle originarie finalità della stessa, trasferiti ai Comuni ai sen si dell'art. 70, primo comma, della legge n. 833/78;
- d) il personale dell'Ente Nazionale per la Prevenzione degli Infortuni e dell'Associazione Nazionale per il controllo della Combustione da iscrivere nei ruoli nominativi regionali ai sensi dell'art. 72 della legge n. 833/78;
- e) il personale tecnico e sanitario degli Ispettorati del lavoro, addetto alle sezioni mediche, chimiche ed ai servizi di
 protezione antinfortunistica da iscrivere nei ruoli nominativi regionali ai sensi dell'art. 73 della Legge 23.12.78, numero 833.

Può inoltre essere iscritto nei ruoli nominativi regionali il seguente personale della Regione Puglia, che ne abbia fatto richiesta nei termini previsti dall'art. 68 - secondo e terzo comma - della legge n. 833/78:

- tecnico sanitario trasferito e già inquadrato nei ruoli della Regione proveniente da posti di ruolo conseguiti per effet to di pubblico concorso presso gli Uffici sanitari comunali, i laboratori provinciali di igiene e profilassi delle due sezioni e altri servizi degli enti locali;
- tecnico sanitario assunto in ruolo dalla Regione per i servizi regionali;
- i dipendenti della Regione Puglia in servizio alla data del D.P.R. 20.12.79, n. 761, presso gli Uffici sanitari del medico provinciale e del veterinario provinciale che ne facciano richiesta entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

Il personale comandato alla Regione ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386; 29 giugno 1977, n. 349; 23 dicembre 1978, n. 833, comunque utilizzato, è iscritto nei ruoli nominativi regionali di cui alla presente legge e può ottenere il trasferimento nei ruoli del personale dipendente dalla Regione presentando doman da entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di cui al successivo comma.

Il personale di cui al precedente comma, che ne abbia fatto richiesta, sarà inquadrato nei ruoli del personale dipendente della Regione con le modalità ed i criteri fissati con successiva leg ge regionale.

Art. 7

(Adempimenti per la prima iscrizione nei ruoli)

Per l'iscrizione nei ruoli nominativi regionali gli enti da cui dipende il personale di cui agli artt. 4 e 5, trasmettono appositi elenchi nominativi del personale avente titolo all'Assessorato regionale alla Sanità. Gli elenchi saranno trasmessi nei tempi e secondo le modalità indicati con deliberazione della Giunta regionale.

Prima della trasmissione degli elenchi all'Assessorato regionale alla Sanità, gli enti, amministrazioni ed associazioni di cui ai precedenti artt. 4 e 5, devono portare a conoscenza del personale dipendente gli elenchi ed i dati predisposti mediante adeguate forme di pubblicizzazione.

Eventuali istanze di correzioni di errori materiali o di omissioni dovranno essere avanzate dai dipendenti interessati al l'Ente di appartenenza entro 10 giorni dalla pubblicizzazione.

Le integrazioni e le modificazioni intervenute successivamente alla formazione degli elenchi compilati ai sensi del presente articolo, devono essere comunicate con le stesse modalità richieste per la trasmissione degli elenchi alla Regione entro trenta giorni dal loro verificarsi.

Dopo l'attribuzione delle funzioni sanitarie alle UU.SS.LL. le comunicazioni di cui al precedente comma devono essere effettuate dall'U.S.L. presso cui il personale è utilizzato.

Nei casi di persistente inadempienza si applica la disposizione di cui al precedente art. 3.

L'iscrizione dei ruoli nominativi regionali è effettuata con deliberazione della Giunta regionale sulla base delle tabelle di equiparazione allegate al D.P.R. n. 761.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO F.to (Tarricone)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
 F.to (Bellifemine)

E' estratto del verbale della seduta del 26 novembre 1980 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO F.to (Tarricone)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
F.to (Bellifemine)